

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	41
Sui lavori della Commissione	41
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21 ottobre 2018 (Esame – Rel. Barachini)	42
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 2018)	48
Comunicazioni del Presidente	42
Sulla attuale situazione dei vertici della RAI	44
ALLEGATO 2 (Proposta di risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (presentata dal deputato Paolo Tiramani e dal senatore Gianluigi Paragone)	57
Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	47

Giovedì 13 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato FARAONE (PD), chiede di valutare, senza nessun intento ostruzioni-

sta, l'opportunità del rinvio della seduta in relazione alla apposizione della questione di fiducia sul decreto-legge n. 91/2018, recante proroga di termini, all'esame della seduta odierna dell'Assemblea della Camera.

Il PRESIDENTE precisa che, tenuto conto della prassi instauratasi presso la Commissione di vigilanza nelle precedenti legislature e considerato l'orario di inizio della stessa seduta dell'Assemblea della Camera, ha ritenuto di confermare l'odierna seduta della Commissione – che peraltro avviene a oltre un mese dall'ultima riunione dell'ufficio di presidenza – previ contatti informali avuti con alcuni rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato FORNARO (LEU) ricorda che la questione è stata affrontata nella

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della Camera, rilevando che per la Commissione di vigilanza – a differenza delle Commissioni permanenti – non si ponesse un problema di convocazione della seduta a fronte della votazione sulla questione di fiducia, dal momento che presso questa Commissione non si svolgono attività di rilievo esterno.

In ogni caso invita il Presidente ad interpellare in futuro su analoghe questioni tutti i rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato GIACOMELLI (PD) ritiene che sarebbe stato utile convocare preventivamente una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito all'opportunità di prevedere l'odierna seduta della Commissione. Infatti, reputa che l'ufficio di presidenza integrato sia la sede più idonea per condividere percorsi e procedure. Osserva infine che non vi era alcuna urgenza particolare nel convocare per oggi la seduta della Commissione.

Il PRESIDENTE tiene a precisare di avere avuto solo contatti informali, da parte di alcuni rappresentanti dei Gruppi, ribadendo l'utilità dell'odierna seduta della Commissione. Ciò per dare modo a tutti i componenti di venire a conoscenza di quanto avvenuto nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza integrato, nonché in relazione agli adempimenti cui è chiamata la Commissione, anche con riferimento alla situazione oggettivamente delicata che riguarda la mancata definizione della *governance* della RAI.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21 ottobre 2018 (Esame – Rel. Barachini).

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso ai componenti della Commissione uno schema di delibera per la disciplina in tema di comunicazione politica

e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle prossime elezioni che avranno luogo nelle province autonome di Trento e di Bolzano (*vedi allegato 1*).

Il testo è stato predisposto considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Tenuto conto dell'avvio della campagna elettorale nelle province autonome interressate, preannuncio che se non vi sono osservazioni, lo schema di delibera sarà messo in votazione nella seduta odierna.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 7 agosto scorso, ha trasmesso ai componenti del CDA RAI (e, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Ministro dell'economia) una lettera del seguente tenore: « nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione che mi onoro di presiedere, si è svolta un'articolata discussione e valutazione in merito alla situazione venutasi a creare per effetto del parere vincolante sulla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai, parere che nella seduta del 1° agosto scorso non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti, prescritta dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Nell'ambito dei poteri di direttiva, indirizzo e vigilanza che competono alla Commissione – a partire dalla legge istitutiva n. 103 del 1975 e confermati nella successiva evoluzione legislativa fino, da ultimo, alla legge n. 220 del 2015 – sentito l'ufficio di presidenza, Le rappresento alcune specifiche indicazioni.

Mi riferisco, in primo luogo, alla necessità inderogabile di un'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22.2 dello Statuto della Rai che assegna poteri e funzioni oggettivamente circoscritti e non dilatabili al consigliere più anziano di età in mancanza di un Presidente e di un Vice Presidente. Peraltro nell'attuale fase non ricorre la fattispecie dell'assenza, impedimento o vacanza di carica del Presidente, contemplata dallo stesso Statuto. Al contrario si è in presenza di una nomina che non è stata perfezionata in sede parlamentare con la prevista maggioranza, nonché della circostanza che lo stesso consigliere – già individuato per la carica di Presidente – si trovi a presiedere il Consiglio di amministrazione nella veste di consigliere più anziano.

Ciò induce ad esigere che da parte del Consiglio di amministrazione vi sia un esercizio delle proprie funzioni finalizzato all'esclusivo compimento degli atti di ordinaria amministrazione, strettamente necessari per la funzionalità dell'Azienda, dei quali la Commissione chiede di essere tempestivamente e preventivamente informata. L'organo collegiale, nonché l'amministratore delegato, che ne è parte, dovrebbero invece valutare di astenersi dal procedere ad altri atti, quali, ad esempio, le nomine dei direttori di rete, di canale e di testata, ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n.177 del 2005: a tale riguardo si allegano i pareri legali trasmessi alla Commissione.

Si ricorda invece l'urgenza e si sollecita l'adozione della nuova delibera di nomina del Presidente. Questa rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione e costituisce il presupposto indispensabile per superare l'anomalia della attuale situazione. La Commissione che presiedo potrà essere immediatamente convocata per procedere – anche durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari – all'espressione del parere prescritto.

Mi riservo in ogni caso di sottoporre alla Commissione l'esigenza di adottare ulteriori iniziative nell'esercizio delle proprie prerogative di vigilanza ed indirizzo,

nel rispetto della legge, dei principi riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e nell'interesse del corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo ».

Sempre nella stessa giornata del 7 agosto scorso è stata inviata a tutti i commissari la seguente risposta da parte dell'Amministratore delegato della RAI: « mi riferisco alla Sua comunicazione prot. 62/Comm.Rai del 7 agosto 2018 relativa alle attività del Consiglio di Amministrazione inviata a tutti i Consiglieri di amministrazione, ai quali è stata tempestivamente inoltrata.

Consapevole della situazione generata dalla peculiarità del contesto procedurale e normativo, mi prego informarLa, ai fini di quanto rappresentato nella citata Sua, che il Consiglio di amministrazione, già convocato, in data 6 agosto 2018, per mercoledì 8 agosto 2018, alle ore 16, reca all'ordine del giorno esclusivamente i seguenti punti:

1. 1. Nomina del Presidente e adempimenti correlati;

2. Contratti urgenti:

Serie A – Stagioni sportive 2018/2019-2019/2020-2020/2021- – Offerta al mercato – Pacchetti non esclusivi per il territorio italiano;

Produzione Fiction « Un posto al sole ».

Il primo punto consentirà la trattazione di quanto sollecitato nella Sua comunicazione.

Per quanto concerne il secondo punto – nello spirito di una piena collaborazione istituzionale e a prescindere dai profili di autonomia gestionale – desidero far presente che la sottoposizione all'esame del Consiglio dei due sopra menzionati argomenti si rende necessaria e urgente per non recare pregiudizio alle attività aziendali in materia di diritti e programmazione sportiva, tenendo conto della tempistica prevista dall'Offerta al Mercato della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché per assicurare lo svolgimento

delle attività produttive pianificate presso il Centro di Produzione di Napoli in relazione alla prevista disponibilità del prodotto per la relativa messa in onda ».

Per quanto concerne i lavori della Commissione, informa che sono stati presi contatti con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia, che si sono dichiarati disponibili ad intervenire in Commissione nelle prossime settimane. A tale riguardo, pur a fronte di reiterate richieste, non è stata indicata finora da parte di entrambi i Ministri una data.

Ricorda che occorre procedere alla istituzione della Sottocommissione permanente per l'accesso che, secondo quanto prevede l'articolo 8 del Regolamento, è composta di sedici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante.

Sulla base dei consueti criteri di rappresentatività e proporzionalità ai Gruppi e delle consistenze nelle Assemblee di Senato e Camera, sono ripartiti i seguenti numeri di componenti: Movimento Cinque Stelle 5, Lega 3, Forza Italia 2, Partito Democratico 2, Fratelli D'Italia 1, Leu 1; Autonomie 1 e Misto 1.

Invita pertanto i Gruppi a comunicare quanto prima le suddette designazioni.

Informa altresì che ai componenti dell'ufficio di presidenza è stata trasmessa il 3 settembre scorso da parte dell'Unione sindacale giornalisti RAI (Usigrai) una lettera che denuncia la violazione di alcuni obblighi che discendono per la società concessionaria dal contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. Riferisce di aver incontrato ieri i rappresentanti di tale sindacato, che hanno esposto le gravi e urgenti questioni che il Consiglio di amministrazione dovrebbe affrontare e sulle quali attualmente non è in condizione di deliberare, tra le quali il fatto che, di qui ai prossimi giorni, ben mille dei circa millesettecento giorna-

listi Rai saranno privi di un direttore, compresi quelli del servizio radiofonico.

A tale riguardo si è altresì appreso che nei giorni scorsi si è insediata la Commissione paritetica prevista dall'articolo 22 del contratto di servizio, la quale ha concordato sulla opportunità di rimodulare la tempistica per la presentazione da parte di RAI del piano industriale e dei collegati piano editoriale, piano *news*, piano di gestione delle risorse umane e del progetto di un nuovo canale in lingua inglese, con l'obiettivo di lasciare alle parti competenti il tempo necessario per definire e valutare in maniera adeguata piani di rilevante complessità strategica.

Sulla attuale situazione dei vertici della RAI

Il deputato TIRAMANI (Lega) e il senatore PARAGONE (M5S) depositano uno schema di risoluzione sull'adozione da parte del consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (*vedi allegato 2*).

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alla programmazione dei lavori sullo schema di risoluzione testé presentato, sarà convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta odierna.

Il senatore MARGIOTTA (PD), nell'esprimere apprezzamento per quanto preannunciato dal Presidente rispetto ad uno schema di risoluzione che non poteva certamente essere già esaminato nella odierna seduta della Commissione, esprime alcuni rilievi sulla possibilità di ripresentare lo stesso nominativo per la carica di presidente del CDA RAI, dopo che sullo stesso non si è registrato da parte della Commissione il parere prescritto dalla legge a maggioranza dei due terzi dei componenti. Peraltro, sulla legittimità di questa riproposizione esistono vari pareri e, a quanto risulta, lo stesso Presidente avrebbe richiesto un parere *pro veritate* che a suo avviso dovrebbe

essere messo a disposizione di tutti i commissari.

Il PRESIDENTE informa che i pareri legali fin qui pervenuti alla Commissione sono già stati resi disponibili per tutti i commissari. In ogni caso in ordine alle future scelte che il CDA assumerà nella sua autonomia per quanto riguarda la nomina del Presidente ricorda che lo stesso organo ha precise responsabilità sul piano civile, penale ed amministrativo.

Il deputato FORNARO (LEU), dopo aver rilevato l'esigenza di una forte sollecitazione affinché i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico si rendano disponibili ad una audizione in una data certa, si riserva di esaminare con attenzione il testo dello schema di risoluzione, sebbene ritenga necessario richiamare il CDA al rispetto della legge e all'obbligo di nominare un nuovo Presidente, senza violare il parere reso dalla Commissione. In tal senso, non avrebbe alcuna obiezione ad una risoluzione di carattere istituzionale che richiami l'obbligo che è in capo al CDA della RAI, risoluzione che potrebbe avere il consenso unanime della Commissione.

Il senatore VERDUCCI (PD), nel ricordare che la collegialità nelle discussioni, in seno alla Commissione, costituisce metodo e sostanza che non possono mai essere abbandonati, esprime forti critiche in merito allo schema di risoluzione depositato dalla maggioranza che non appare rispettoso del parere vincolante reso dalla Commissione, sul nominativo di Marcello Foa, sul quale non si è registrata la maggioranza prevista dalla legge, Coglie anche l'occasione di ricordare come la mancata definizione degli assetti di vertice della RAI stia producendo una situazione critica – ben evidenziata dalla lettera dell'Usigrai – in merito agli obblighi discendenti dal contratto di servizio e all'esigenza di svolgere le necessarie forme di programmazione e pianificazione.

Il PRESIDENTE interviene nel ricordare come appaia necessario intervenire

anche in merito al concorso indetto dalla RAI.

Il deputato CAPITANIO (Lega) osserva che né da parte della legge né da parte del regolamento della Commissione è presente un divieto espresso di ripresentare lo stesso nominativo alla carica di presidente del CDA RAI, qualora il parere su tale nomina non abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Il senatore PARAGONE (M5S), nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sulla scelta che viene assunta all'interno del CDA RAI, sottolinea come da parte della legge non vi sia nessuna preclusione in merito alla ripresentazione di un nominativo alla carica di presidente nello stesso CDA sul quale non si è raggiunta la maggioranza qualificata prescritta dalla legge. La Commissione non può perciò limitare preventivamente l'autonomia decisionale di tale organo.

Il deputato GIACOMELLI (PD) condivide la necessità di sollecitare le audizioni dei Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, mentre, per quanto riguarda ciò che è stato stabilito dalla Commissione paritetica, la rimodulazione delle scadenze relative ad alcuni impegni di programmazione, pur comprensibile, non può essere *sine die*, ma ancorata ad un orizzonte temporale ben definito.

Quanto alla proposta di risoluzione presentata oggi, si riserva di valutarne il testo, sebbene appaia quanto meno singolare che le forze di maggioranza attivino un percorso alquanto tortuoso per sbloccare l'attuale situazione di stallo, squisitamente politico, in cui versa la *governance* della RAI.

Di ben altro significato, al contrario, sarebbe una iniziativa di tipo istituzionale, promossa dall'intera Commissione che richiami lo stesso CDA della RAI al rispetto degli obblighi di legge e all'osservanza di

quanto già deliberato da questa Commissione in merito alla espressione del parere sul nominativo di Marcello Foa sul quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il PRESIDENTE rileva che sulla base delle indicazioni informali ottenute la rimodulazione degli impegni di programmazione, cui faceva cenno l'onorevole Giacomelli, si tradurrebbe in una proroga di sei mesi rispetto alle scadenze fissate dal contratto di servizio.

Il deputato FORNARO (LEU) ribadisce l'esigenza di richiamare il CDA RAI ad una nuova delibera di nomina del Presidente, nel rispetto di quanto già deliberato dalla Commissione, che ha sostanzialmente respinto la nomina di Marcello Foa a presidente del CDA RAI. A suo avviso, si rende indispensabile un richiamo di questo tipo poiché l'attuale assenza del presidente al vertice dell'azienda rappresenta una violazione del decreto legislativo n. 177 del 2005 e del codice civile.

Il deputato MULÈ (FI), nel concordare sulla sollecitazione da inviare ai Ministri dell'economia e dello sviluppo economico che hanno l'obbligo istituzionale di rispondere alla richiesta di audizione da parte della Commissione, ricorda che il CDA RAI è stato messo già in mora con la lettera che il presidente Barachini, sentito l'ufficio di presidenza integrato, ha inviato il 7 agosto scorso.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nell'aderire alla richiesta di sollecitare i ministri Tria e Di Maio ad intervenire in Commissione, esprime un giudizio negativo sulla iniziativa della maggioranza di riproporre una risoluzione il cui intento è quello di consentire la riproposizione di un nominativo sul quale non si è perfezionata la maggioranza qualificata prescritta dalla legge. Ritiene infatti che quanto deliberato dalla Commissione in sede di espressione del parere sulla nomina di Marcello Foa debba essere rigorosamente osservato.

Il senatore FARAONE (PD), nel ritenere utile che davanti all'intera Commissione si stia svolgendo un dibattito così ampio e articolato sulla situazione che investe la *governance* della RAI, reputa grave la mancata risposta dei ministri Tria e Di Maio avanzata dalla Commissione.

Nel ribadire che il CDA RAI non può procedere alla nomina dello stesso soggetto sul quale la Commissione ha già espresso un parere sostanzialmente contrario, sottolinea come, con la lettera del 7 agosto scorso, la Commissione ha già sollecitato il CDA RAI. Pertanto, a suo avviso, la proposta di risoluzione o è del tutto inutile o, qualora intenda avallare la riproposizione della nomina di Marcello Foa, addirittura irricevibile.

Il PRESIDENTE sottolinea il rilievo della odierna seduta della Commissione, che ha avuto proprio l'intento di attivare una discussione sulla situazione di stallo in cui si trova il vertice della RAI.

Il deputato TIRAMANI (Lega) lamenta l'atteggiamento pregiudiziale di alcune forze politiche, che si attardano su valutazioni senza aver avuto modo di conoscere appieno il testo della proposta di risoluzione.

Ad avviso il deputato MOLLICONE (FDI) occorre un richiamo da parte della Commissione di vigilanza affinché sia seguita una procedura certa, rapida e corretta, nel pieno rispetto delle competenze di questa Commissione e dello stesso CDA RAI, affinché si superi lo stallo attuale.

Il senatore DI NICOLA (M5S) ritiene che l'iniziativa oggi assunta dalla maggioranza non abbia alcuna volontà di scardinare la legge o prevaricare il ruolo della Commissione, la quale, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, può rivolgere un invito e un richiamo al CDA RAI, anche nella forma della risoluzione. È pertanto indispensabile ripristinare un percorso di legalità, nel pieno rispetto delle prerogative degli attori a vario titolo coinvolti in questa vicenda.

In ogni caso, né da parte della legge, né all'interno del regolamento della Commissione e dello statuto della RAI, vi è una espressa preclusione o divieto circa l'ipotesi di riproporre un nominativo alla carica di presidente al CDA RAI che, in una prima deliberazione, non abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione. Del resto, il CDA RAI decide nella propria autonomia ed essa va rispettata qualora si intenda sottoporre alla Commissione lo stesso nominativo.

Il senatore AIROLA (M5S) rileva che nella legge n. 220 del 2015 – promossa nella scorsa legislatura dal Partito Democratico – non è contenuto alcun divieto nella riproposizione dello stesso nominativo che, pertanto, a suo avviso, può essere ripresentato se nel frattempo sono mutate le condizioni politiche. Peraltro, anche in seguito all'iniziativa assunta dalla Commissione il 7 agosto scorso, il CDA RAI ha proceduto ad una seconda votazione sulla nomina del suo presidente, sebbene senza risultato.

Il senatore VERDUCCI (PD) nota incidentalmente che la questione giuridica si fonda sulla previsione legislativa di un parere vincolante da parte della Commissione parlamentare che si è già espressa.

Il deputato ANZALDI (PD) denuncia la grave situazione di emergenza che investe la società concessionaria che, nel rispetto del contratto di servizio, si trova a dover mantenere una serie di impegni programmatici sui quali non è ancora stata data alcuna risposta. Osserva altresì come, per la prima volta, la RAI, nonostante i cospicui investimenti, si sia presentata alla vetrina costituita dal Festival del cinema di Venezia senza il proprio presidente.

Il PRESIDENTE, all'esito della discussione e tenuto conto degli interventi svolti, conferma che al termine della seduta è convocato un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, con particolare riferimento allo schema di risoluzione sulla adozione da parte del Consiglio di amministrazione di una nuova delibera di nomina del Presidente.

**Convocazione dell'ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi**

Il PRESIDENTE avverte che è convocato alle ore 9.50 l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 9.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 21 ottobre 2018
(Documento n. 1)**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA
SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2018**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento n.32 del 20 luglio 2018 e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 14399 del 27 luglio 2018, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige del 22 agosto 2018, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 21 ottobre 2018;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1,

comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: « *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni* »;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige* »;

f) la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante « *Legge elettorale provinciale* », come da ultimo modificata dalla legge provinciale n. 1 del 22 gennaio 2018;

g) la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 settembre 2017, n. 14, recante « *Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale* »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti* »;

locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attua-

zione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, indette per il giorno 21 ottobre 2018, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi provinciali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale nelle province autonome di Trento e Bolzano).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la

partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale/provinciale della RAI nelle province interessate dalle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale/provinciale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle province autonome di Trento e di Bolzano trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli provinciali da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia autonoma di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni

caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i

rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste).

1. Nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adem-

pimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. La RAI organizza e trasmette nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra

quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi provinciali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il

conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ART. 7

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi provinciali della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia autonoma;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8

(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Provincia autonoma di Trento).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione

delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Provincia autonoma di Trento.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ART. 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Provincia autonoma di Trento).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e

possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ART. 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti),

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissione per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e degli altri programmi di comunicazione politica di cui alla presente delibera, nonché le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato).

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono

impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla

testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Proposta di risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (presentata dal deputato Paolo Tiramani e dal senatore Gianluigi Paragone).

Premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) stabilisce che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione è effettuata dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo

l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione;

considerato che nella seduta n. 2 del 1° agosto 2018 la nomina del dott. Marcello Foa a Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, non è divenuta efficace non essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione;

impegna il Consiglio di amministrazione della RAI a procedere con sollecitudine all'adozione di una nuova delibera di nomina del Presidente, senza limitazioni all'eventuale candidatura di ciascun consigliere con l'esclusione del solo Amministratore delegato, al fine di consentire alla Commissione di esprimersi e dare quindi piena operatività al sistema radiotelevisivo.

On. Paolo Tiramani, sen. Gianluigi Paragone.